

AVVISO

ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CILE IL 1° FEBBRAIO 2025. REGOLE E PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Roma, 15 gennaio 2025 – Il prossimo 1° febbraio 2025 entrerà in vigore [l'Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione Europea e la Repubblica del Cile¹](#) (“TTA”), sostituendo il precedente Accordo di Associazione². Oltre ad abolire la maggior parte dei dazi sulle merci, l'ITA comporta una modernizzazione delle regole di origine preferenziali, rendendo le regole specifiche per i prodotti armonizzate, semplificate e più flessibili per molti prodotti.

L'ITA introduce inoltre modalità semplificate per stabilire l'origine preferenziale. In luogo del certificato di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura, gli esportatori e gli importatori possono ora ricorrere all'autocertificazione, sulla base delle **dichiarazioni di origine, anche per spedizioni multiple di prodotti identici o dichiarando la conoscenza dell'importatore**.

A decorrere dal 1° febbraio 2025 si applicano pertanto le seguenti modifiche:

- **I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell'origine preferenziale** per le merci importate o immesse in libera pratica nell'Unione europea o in Cile a decorrere dal **1° febbraio 2025**. A decorrere da tale data, **le richieste di trattamento preferenziale devono basarsi su una dichiarazione di origine o sulla conoscenza dell'importatore;**
- **Le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti che al 1° febbraio 2025 siano in transito o custoditi temporaneamente** in un deposito doganale o in zone franche nell'Unione europea o in Cile **devono basarsi sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell'importatore, come previsto dall'ITA;**
- **Il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito sulla base del pregresso Accordo di Associazione è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Di conseguenza, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell'Unione riferite a spedizioni superiori a 6 000 EUR devono contenere il numero REX³.**

¹ Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione Europea e la Repubblica del Cile, GU L 2024/2953 del 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj.

² Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, GU L 352 del 30.12.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/979/2017-06-07.

³ https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/3455d171-966d-4e6e-885a-8523795e5782_en

Eventuali ulteriori aggiornamenti sulle prove di origine verranno forniti tempestivamente diramando ulteriore avviso.